



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE
 DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
 Ufficio del Direttore

prot. n. 13780/18

Barcellona P.G., 18-12-2018

Alla Segreteria Generale Nazionale
 COSP
 TRANI

p.c.

Al Provveditorato Regionale
 per la Sicilia
 Ufficio I Affari Generali
 PALERMO

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
 Ufficio IV - Relazioni Sindacali

OGGETTO: Casa Circondariale Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia). Mobilità interna ex articolo 5 DPR n. 395/1995. Disattenzioni alle norme pattizie e contrattuali oltre che previste dall'AQN;PIr, PIL. " Richiesta annullamento intera procedura in autotutela

In riscontro alla nota nr. 4379/S.G.B./ del 22.11.2018, avente analogo oggetto, si da anzitutto atto che la graduatoria provvisoria interPELLI anno 2019 purtroppo riportava un errore materiale relativo alla posizione n. 3 della graduatoria relativa al posto di servizio denominato *Sala Operativa*, per cui veniva involontariamente riportato lo stesso nominativo in due diverse posizioni. L'errore, di mera compilazione, è stato appurato e rettificato formalmente e sin da subito da questa Direzione con apposita nota inviata tempestivamente alle OO.SS. e affissa all'albo del personale per la massima diffusione, - e dunque fruibile anche da Codesta COSP e dal personale da essa rappresentato, - ad integrazione della graduatoria provvisoria 2019, già pubblicata.

In data 14.12.2018 la Commissione, appositamente costituita, si è riunita nella sua regolare composizione sia per prendere atto di tale errore e della corrispondente intervenuta rettifica, che per sancire la definitività della graduatoria anno 2019. Del relativo verbale si è data debita informazione alle OO.SS. e si è provveduto al contempo all'affissione unitamente alla graduatoria definitiva.

Quanto alla partecipazione agli interPELLI 2019 essa è stata ampiamente assicurata in conformità ai dettami prescritti dal PIR e dal PIL, riportando chiaramente nel relativo bando modalità e criteri di partecipazione e selezione.

Relativamente alla possibilità di autocertificare da parte dei candidati i titoli di studio posseduti, si da atto che la mera dichiarazione di possesso di titolo di studio non costituisce autocertificazione, difettando l'indicazione del tempo del conseguimento del titolo di studio nonché dell'ente di formazione presso cui esso è stato conseguito.

Infatti, in assenza di tali elementi essenziali ed indefettibili ai fini della validità delle autocertificazioni prodotte, questa Direzione non potrebbe ragionevolmente effettuare gli accertamenti richiesti dalla legge. Né può ritenersi alcun obbligo di verifica in capo a questa Direzione attingendo ai dati presenti al fascicolo personale del candidato, in quanto ciò costituirebbe un aggravio del procedimento stesso.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE I.M.

Dott.ssa *Raffaella* Taiani